

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 879-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e Tesoro)  
del Senato della Repubblica nella seduta del 9 giugno 1960  
modificato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e Tesoro)  
della Camera dei deputati nella seduta del 5 ottobre 1960  
(V. Stampato n. 2247)*

**d'iniziativa del senatore BUSSI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
L'11 OTTOBRE 1960

**Modifica dell'articolo 4 della legge 12 maggio 1949, n. 206, contenente norme  
per la deduzione di passività agli effetti dell'imposta di successione**

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*Articolo unico.*

L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 12 maggio 1949, n. 206, viene così modificato:

« Le dichiarazioni di debito rilasciate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto assistenza malattia, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni infortuni, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, dal Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura e dalla Cassa nazionale impiegati agricoli e forestali, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 48, sono considerate come rilasciate da pubbliche Amministrazioni ».

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

*Articolo unico.*

*Identico.*

« Le dichiarazioni di debito rilasciate da istituti ed enti di diritto pubblico ai quali sia affidata la gestione di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 48, sono considerate come rilasciate da pubbliche Amministrazioni ».